



COMUNE DI SANTA GIULETTA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 19-01-2019

O G G E T T O : CONVENZIONE TIROCINIO CURRICOLARE TRA L'I.I.S. "L.G.FARAVELLI" DI STRADELLA ED IL COMUNE DI SANTA GIULETTA - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 10:30 previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, ANNA CLAUDIA BIANCHI che redige il verbale.

Sono presenti i Signori:

	Cognome	Nome	Presente	Assente
SINDACO	DACARRO	SIMONA	Presente	
VICE SINDACO	COSCIA	ANDREA	Presente	
ASSESSORE	CASELLA	CLAUDIO	Presente	

Constatata la presenza del numero legale e la regolarità tecnica della seduta, il Sindaco ne assume la Presidenza ed introduce la proposta in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Istituto "L. G. Faravelli", con sede in Stradella, ha inoltrato formale richiesta per l'accoglienza dei propri studenti presso il nostro Ente nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro in applicazione a quanto previsto dai recenti provvedimenti Ministeriali in materia scolastica ("Buona scuola");
- l'Istituto propone un periodo di tirocinio curricolare rivolto agli studenti delle classi terze geometri così articolato :
 - primo periodo dal 28/01/2019 al 09/02/2019
 - secondo periodo dal 03/06/2019 al 29/06/2019

Ritenuto che:

- la trasposizione nella pratica delle nozioni scolastiche aia senz'altro un ottimo strumento di formazione degli alunni che hanno scelto tali indirizzi scolastici, stimolandone l'interesse per la materia e offrendo anche un primo importante orientamento verso il mondo del lavoro;
- è opportuno disciplinare la programmazione e l'esecuzione dello stage/tirocinio attraverso l'approvazione di apposita convenzione recante gli obblighi e gli impegni delle parti;

Atteso che l'Istituto "L.G. Faravelli", al fine di consentire l'effettuazione del tirocinio curricolare a favore dei giovani studenti propone uno schema di convenzione composta da n. 7 articoli, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il tirocinio sarà svolto a titolo gratuito senza onere e vincolo da parte dell'Ente, che le necessarie coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile sono a carico dell'Istituto "L.G. Faravelli" (art. 5 della convenzione);

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevole espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono deliberate;
- 2) di approvare la bozza di convenzione **di tirocinio curricolare** con l'I.I.S. "L.G. FARAVELLI" di STRADELLA, composta da n. 7 articoli, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegni di spesa;
- 4) di precisare che la copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e quella per la Responsabilità civile del/i tirocinante/i sarà a carico del soggetto promotore;
- 5) di stipulare con l'Istituto "L. G. Faravelli" , con sede in Stradella l'allegata convenzione, a firma del Sindaco e della Dirigente Scolastica, per l'attuazione del/i tirocinio/i da parte degli studenti delle classi terze (applicate presso il Comune di Santa Giuletta;
- 6) di comunicare il presente provvedimento all'Istituto "I.I.S. "L.G. FARAVELLI" di STRADELLA;
- 7) di dichiarare, il presente atto ed immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI	GIUNTA	COMUNALE N. 12 DEL 19-01-2019
---------------------------------------	---------------	--------------------------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

**CONVENZIONE TIROCINIO CURRICOLARE TRA L'I.I.S. "L.G.FARAVELLI" DI STRADELLA
ED IL COMUNE DI SANTA GIULETTA - APPROVAZIONE**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1, T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)**

 **VISTO** si esprime parere Favorevole

Li, 19-01-2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MARIA GRAZIA LIBERALI**

I.I.S. "L. G. FARAVELLI" – VIA DE AMICIS, 35 27049 – STRADELLA - PV PVIS007004	ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO	Anno Scolastico 2018/2019
Prot. n. 125/04-05 CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE		

I.I.S. "L. G. FARAVELLI", di seguito denominato "soggetto promotore", con sede a Stradella (PV), Via De Amicis 35, C.F. 84000580187, rappresentato dalla **Dirigente Scolastica BOBBA ANNA** nata a Voghera – PV - il 25/11/1960, in qualità di Istituzione scolastica

E

COMUNE DI SANTA GIULETTA di seguito denominato "soggetto ospitante",

con **sede legale** in: SANTA GIULETTA

Indirizzo: VIA MARTIRI LIBERTA', 7

Prov: PV - Cap: 27046

sede operativa in: SANTA GIULETTA

Indirizzo: VIA MARTIRI LIBERTA', 7

Prov. PV Cap: 27046

Tel: 0383/1899141

partita IVA: 00240820183

rappresentato da: DACARRO SIMONA

nato a: MILANO - prov.: MI

il: 13/04/1970

PREMESSO CHE:

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. Essi devono essere:

- promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
- a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini curriculari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
- svolti presso i soggetti indicati al paragrafo "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi "Soggetti ospitanti" e "Limiti all'attivazione dei tirocini" tenendo conto delle specificità espresse al paragrafo 4.3 "Tirocini Curriculari";
- attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

PRESO ATTO CHE

trattasi di tirocinio curricolare in quanto esperienza formativa ed orientativa di studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione di livello secondario.

Il tirocinio è finalizzato all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

1. **COMUNE DI SANTA GIULETTA** su proposta dell'I.I.S. "L.G. FARAVELLI" **STRADELLA** si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di **SANTA GIULETTA** lo studente **GAVINA FILIPPO**, nato a **VOGHERA**, il 22/04/2002, classe 3 CAT in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curricolare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
2. Il tirocinio ha durata:
primo periodo dal 28/01/2019 al 09/02/2019
secondo periodo dal 03/06/2019 al 29/06/2019
(stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi), e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale.
3. Comunicazioni obbligatorie. I tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie. La convenzione ed il progetto formativo individuale sottoscritti sono tenuti agli atti dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

ARTICOLO 2

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

ARTICOLO 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;

- deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.

2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità.
3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali.

ARTICOLO 5

GARANZIE ASSICURATIVE

1. Ogni tirocinante è assicurato:

- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dall'ordinaria copertura antinfortunistica INAIL in base al D.P.R. 9/4799 N.156; tale copertura è garantita dalla speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" prevista dall'art. 190 del D.P.R. 1124/1965 e succ. mod..
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da **I.I.S. "L.G. FARAVELLI"**—Polizze assicurative:— **730010/28140/EQ - BENACQUISTA ASSICURAZIONI**

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante (anche per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, se realizzata al di fuori della sede del soggetto ospitante) e rientranti nel progetto formativo, nonché il tragitto abitazione/azienda e ritorno, da parte del tirocinante.
3. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a comunicare l'evento al soggetto promotore, affinché questo provveda a segnalarlo, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

1. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore (4 ore);
- formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Promotore (12 ore codice ATECO 85.32); l'azienda ospitante è comunque tenuta ad integrare la formazione sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal tirocinante;
- "sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08: qualora la mansione svolta dal tirocinante presso l'azienda preveda la sorveglianza sanitaria obbligatoria, questa è a carico del Soggetto ospitante;

2. "Informazione e addestramento ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 7
DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 29/06/2019 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
 - nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante a mezzo lettera ed avrà effetto immediato.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Stradella, 10/01/2019

Il Soggetto Promotore	IIS "L.G. FARAVELLI" –STRADELLA La Dirigente Scolastica <i>Dott.ssa ANNA BOBBA</i>	Firma autografa ai sensi del D. Lgs 39/1993 art. 3, c. 2
Il Soggetto Ospitante	COMUNE DI SANTA GIULETTA	

Per presa visione:

Il tirocinante	GAVINA FILIPPO classe: 3 CAT	
----------------	--	--

Nota: per quanto riguarda la sottoscrizione, se trattasi di tirocinante minorenni si fa riferimento al "Progetto formativo individuale"

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco e Presidente
f.to SIMONA DACARRO

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to ANNA CLAUDIA BIANCHI

Comunicazione Capigruppo del 31 GEN 2019

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi dell'Art.124 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, L. 18/6/2009 n° 69 la presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a far data dal

31 GEN 2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to ANNA CLAUDIA BIANCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.

☒ Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000.

19-01-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to ANNA CLAUDIA BIANCHI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Santa Giuletta,

31 GEN 2019



Il Segretario Comunale
ANNA CLAUDIA BIANCHI